



**PIER LUIGI GIANNACHI**  
*Dott. Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Via Coriolano n.3  
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)  
Via Indipendenza, 28  
73024 Maglie (LE)  
Tel. 0836 320026  
Cell. 368 574236  
E-mail: [studio.giannachi@libero.it](mailto:studio.giannachi@libero.it)  
[www.studiogiannachi.it](http://www.studiogiannachi.it)



Corigliano d'Otranto

## **Circolare N. 4/2017**

### **Più tutela per chi non riceve il mantenimento**

Diventa realtà (anche se soltanto per situazioni di estrema povertà) il fondo (500mila euro per il 2017) che aiuta i coniugi che non ricevono l'assegno di mantenimento. Con la messa a disposizione del modulo, da parte del ministero della Giustizia, per la presentazione dell'istanza di accesso al Fondo previsto dal comma 414 dell'articolo 1 della legge di stabilità del 2016 (208/2015) la previsione è entrata nella fase operativa.

Sarà quindi possibile, per i coniugi "in stato di bisogno" che si trovino a vivere nei comuni capoluogo dei distretti delle Corti di appello, individuati come vasi di sperimentazione della legge, presentare al Tribunale di riferimento l'istanza di accesso sul modello ex articolo 3 del decreto attuativo del 15 dicembre 2016 (Gazzetta ufficiale del 14 gennaio 2017).

Può considerarsi "coniuge in stato di bisogno" chi si trovi nelle seguenti condizioni:

1. essere "coniuge separato" con il quale convivono figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave: la legge non prevede come elementi della "istanza" la presenza di figli maggiorenni, non autosufficienti per essere ancora studenti;
2. essere titolare di un "assegno per il proprio personale mantenimento" così come disposto dall'articolo 156 del codice civile (e quindi essere il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e che non disponga di adeguati redditi propri) ed aver subito un "mancato pagamento" dello stato stesso, totale o parziale.

Significativo è il periodo di "maturazione" del mancato pagamento che l'istanza stessa richiede essere maturato in epoca successiva al 1° gennaio 2016.

Il coniuge richiedente dovrà inoltre dichiarare:

- che il coniuge obbligato non percepisce redditi da lavoro dipendente e comunque che il "datore di lavoro" obbligato si sia, a sua volta, reso inadempiente;
- di essere titolare di una posizione Isee inferiore o uguale 3.000 euro, indicando tra i dati per il calcolo anche gli assegni di mantenimento percepiti nell'ultimo biennio;
- di essere disoccupato e di non aver rifiutato offerte di lavoro nell'ultimo biennio o di essere occupato ma in condizioni di scarsa intensità (articolo 19 Dlgs. 150/2015).

L'istanza, nel modulo licenziato dalla legge, prevede infine come a corredo della stessa, per l'esame del Giudice del Tribunale che deciderà con un provvedimento inappellabile debbano essere allegati:

- l'originale del cosiddetto "titolo", ossia la copia autentica ed esecutiva del provvedimento, con il quale il giudice ha stabilito il sorgere del diritto al mantenimento;

- la copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo o, nel caso di pignoramento eseguito in danno di terzi (debitori del marito), copia della dichiarazione “negativa” del terzo pignorato;
- l’attestazione della Conservatoria dei Registri immobiliari circa la non proprietà in capo all’obbligato inadempiente di beni immobili sia nel comune di nascita che in quello di residenza;

Rilevante infine è quanto previsto dalla norma all’articolo 5 comma 4 del decreto attuativo, in forza del quale all’avente diritto non può essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura dell’assegno sociale.

Con l’auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.

Corigliano d’Otranto, 30 marzo 2017

Pier Luigi Giannachi